

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 185/CGF– RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2016 INFLITTA AL CALC. MARCELLI MORENO SEGUITO GARA REAL SENISE/CASTELLUCCIO DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 47 dell’11.12.2013)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata con Com. Uff. n. 47 dell’11.12.2013, in riforma della decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata (Com. Uff. n. 32 del 31.10.2013), infliggeva, al calciatore Marcelli Moreno, tesserato in favore della società A.S.D. Real Senise, la sanzione della squalifica fino al 31.8.2016 per aver, durante la gara Real Senise/Castelluccio disputata il 27.10.2013, rivolto offese e ingiurie, dopo la sua espulsione, nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare, con ulteriori minacce, tentava di colpirlo con un pugno sfiorandogli lo zigomo destro, mentre i compagni di squadra e gli avversari cercavano di placare gli animi. Successivamente, proseguendo nell’aggressione, afferrava con le mani il collo del D.G. stringendolo con forza, prima di essere allontanato dai compagni di squadra fuori dal campo, da dove reiterava le minacce e le ingiurie. Sanzione così determinata dalla rivestita qualifica di Capitano della squadra.

Ricorre a questa Corte la società A.S.D. Real Senise.

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Senise di Senise (Potenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.3.2014 INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La società A.D. Voluntas Calcio Spoleto in data 3.1.2014 ha presentato preannuncio di reclamo, con contestuale richiesta della trasmissione di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del giorno 30.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Schenardi Marco, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica fino al 19.3.2014 a seguito della gara Gualdo Casacastalda/Voluntas Spoleto del 22.12.2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone E. La Segreteria della Corte di Giustizia Federale, in data 8.1.2014, ha quindi provveduto a trasmettere alla società ricorrente la copia degli atti pervenuti da parte del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale. In data 15.1.2014, la società ricorrente ha fatto quindi pervenire presso la Segreteria della Corte i motivi del proprio reclamo.

Il reclamo è tuttavia inammissibile per violazione dei termini di cui all'art. 37 e 38, comma 1, C.G.S., termini che l'art. 38, comma 6, stabilisce di natura perentoria.

Infatti, secondo l'art. 37, comma 1, C.G.S. *“il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare ... Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. ... Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi ...”*. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, C.G.S. *“la dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare”*. L'art. 38, comma 6, infine, stabilisce che *“tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”*.

Ebbene, poiché nel caso di specie la comunicazione di preannuncio del reclamo predisposta dalla società Voluntas Spoleto, recante la richiesta di copia degli atti, è pervenuta alla Segreteria della Corte in data 3.1.2014, e quindi trascorsi quattro giorni dal 30.12.2013, giorno della pubblicazione del Com. Uff. n. 70 contenente la decisione impugnata; poiché il termine di tre giorni stabilito dagli artt. 37 e 38 C.G.S. sopra richiamati costituisce termine perentorio ai sensi dell'art. 38, comma 6, C.G.S., il ricorso deve essere dichiarato pregiudizialmente inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA LATTE DOLCE CALCIO/N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013, ha inflitto alla reclamante, seguito gara Latte Dolce Calcio/N. Santa Maria delle Mole Marino disputata il 22.12.2013, le sanzioni:

- della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al signor Scotto Pierluigi per avere, al termine della gara, protestato reiteratamente nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo

espressione irrispettosa nei confronti di un A.A. e ignorando l'invito del Direttore di gara a desistere dalla condotta;

- della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Delrio Ivan che, dopo essere stato espulso, rivolgeva in modo plateale espressione offensiva all'indirizzo di un A.A., alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a protestare nei confronti del medesimo Ufficiale di gara.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Latte Dolce Calcio ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.12.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.1.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Latte Dolce Calcio di Sassari, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO CALC. CIANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENERAZIONE FORMIA/REAL FORMIA DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2013)

Il Sig. Ciano Nicola, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Com. Uff. n. 120 del 20.12.2013 relativa alla gara tra Generazione Formia/Real Formia del 10.11.2013 con la quale veniva confermato il provvedimento di squalifica fino al 14.11.2016 adottato a suo carico dal Giudice Sportivo di Latina. La squalifica è stata comminata "poiché al termine della gara mentre l'Arbitro si dirigeva verso il proprio spogliatoio veniva avvicinato dal numero 8 della società Generazione Formia Ciano Nicola che lo ha colpito con violenza con un calcio nella parte bassa della schiena tanto da farlo cadere a terra e provocare un forte e persistente dolore durato per circa trenta minuti, tanto da costringere l'Arbitro a recarsi presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Formia dove gli è stata diagnosticata una forte contrattura ed escoriazioni alla parte colpita come risulta dal referto medico".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa il ricorrente ha affermato la totale assenza di volontà nel suo comportamento e l'inesattezza della ricostruzione degli eventi compiuta dal Direttore di gara.

Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 39 C.G.S. in quanto al riguardo si sono già pronunciati il Giudice Sportivo territorialmente competente e la Commissione Disciplinare Territoriale e dunque si tratterebbe di un terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ciano Nicola.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ACCONCIA ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, NARNESE/MACERATESE DEL 04.01.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 08.01.2014)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la S.S. Maceratese ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 7 gare effettive al calciatore Alessandro Acconcia per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare il medesimo prendeva uno scarpino e si avvicinava all'arbitro minacciandolo più volte. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive e minacciose. Solamente l'intervento dei compagni di squadra impediva ulteriori conseguenze.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una congrua riduzione della squalifica inflitta.

A supporto di tale richiesta la società ha dedotto la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che le difese proposte dalla reclamante, che vorrebbero destituire di fondamento la descrizione delle condotte effettuata dall'arbitro, non possono in alcun modo scalfire il contenuto del referto arbitrale, munito, come noto, di fede probatoria privilegiata.

Conseguentemente, le sanzioni irrogate dal Giudice sportivo appaiono congrue e proporzionate, anche in considerazione del fatto che le stesse si presentano di rilevante gravità sia per il contesto giovanile nel quale le stesse sono maturate sia per la reiterazione posta in essere sia per la circostanza che soltanto il fattivo intervento di altri calciatori ha impedito il verificarsi di conseguenze ben più gravi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Maceratese di Macerata.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,**
- **AMMENDA DI €2.000,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

Con atto, spedito in data 10.1.14, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 72 dell'8.1.14 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Olginatese/Calcio Lecco, disputatasi in data 5.1.2014, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni:

- obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse;
- ammenda di €2.000,00;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 10.1.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. faceva pervenire, in data 16.1.14, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato.

Non può trovare accoglimento, il motivo di ricorso con il quale viene chiesto l'integrale annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il comportamento, tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. in occasione della gara Olginatese/ Calcio Lecco, disputatasi in data 5.1.2014, merita di essere sanzionato.

Appare, invece, fondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente chiede una mitigazione delle sanzioni ed, in particolare, l'esclusione dell'obbligo disputare 1 (una) gara a porte chiuse.

Al proposito, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. la sola sanzione pecuniaria dell'ammenda che viene rideterminata in €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. di Lecco, annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIANCHI FABIO SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/VIS PESARO 1898 DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)

Il Vis Pesaro 1898, ha impugnato la decisione della Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014 relativa alla gara tra Vis Pesaro 1898Matelica del 12.1.2014 con la quale veniva comminata la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Bianchi Fabio “per intervento falloso da tergo senza alcuna possibilità di contendere il pallone”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica dal due ad 1 giornata il ricorrente ha affermato che il comportamento del calciatore non si configurava come violento e che l'intervento da lui effettuato veniva giudicato come inutile da parte dello stesso Direttore di gara.

Il ricorso va respinto in quanto nel rapporto dell'Arbitro si evidenzia la gravità del fallo di gioco e non vi è pertanto motivo di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Vis Pesaro 1898 a.r.l. di Pesaro.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 maggio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete